

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 39/A/2025

nel **giudizio di appello i**n materia di responsabilità iscritto al n. **6978/R** del registro di Segreteria, depositato in data 23 settembre 2024, promosso da:

- **Natoli Giuseppe,** nato a Milano il 22/1/1966, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Letterio Arena (PEC: avvletterioarena@pec.giuffre.it) e Antonio Arena (PEC: avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it), gs. procura speciale agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Messina, Via Ghibellina n. 77;

contro

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di:

- Nebrodi Allevamenti Cooperativa Agricola, con sede in Tortorici, C.da Santa Domenica n. 47/A, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*;

- Liuzzo Scorpo Giuseppe, nato a Montalbano Elicona (Me) il 27/4/1962 e residente in Tortorici, C.da Santa Domenica n. 47/A;

- Costantini Massimo, nato a Sondrio il 18/2/1957 e residente in Messina Via Ugo Bassi n. 145;

non costituiti

per la riforma della sentenza resa *inter partes* n. 225/2024 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, emessa il 5 giugno 2024, depositata il 18/6/2024 e notificata il 28 giugno 2024 dalla Procura regionale.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 20 febbraio 2025, l'avv. Letterio Arena per l'appellante e il VPG dott.ssa Maria Luigia Licastro per l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza oggi appellata la Sezione di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda della Procura regionale concernente l'illecito ottenimento di contribuzioni AGEA, ha:

a) dichiarato la responsabilità amministrativa del sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe, della Nebrodi Allevamenti Cooperativa Agricola e di Natoli

Giuseppe e li ha condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), della complessiva somma di € 68.961,57, oltre accessori e spese di giustizia in favore dello Stato, liquidate in € 1.705,59;

b) assolto il sig. Costantini Massimo, liquidando in suo favore le spese di giudizio in € 3.000,00, a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

2.1. L'indagine della Procura regionale traeva origine dalla denuncia di danno erariale trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando ad esito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina (prot. n. 61724 del 2.2.2021) con cui era stata segnalata la fruizione illecita di sovvenzioni comunitarie per il settore agricolo da parte della Nebrodi Allevamenti Cooperativa Agricola e del suo legale rappresentante, Liuzzo Scorpo Giuseppe, relativamente alle campagne 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad euro € 68.961,57.

Detta operazione illecita era avvenuta, in tesi, grazie all'intermediazione di Natoli Giuseppe e Costantini Massimo, nella qualità, rispettivamente, di responsabile e di operatore p.t. del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura Messina 001, tramite il quale erano state presentate le domande di ammissione ai predetti contributi.

La società beneficiaria aveva conseguito le contribuzioni non dovute in dipendenza di due distinte istanze contenenti dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in

realtà il sig. Liuzzo Scorpo e la Società non erano titolari, rese dagli stessi nella qualità di richiedenti le suddette agevolazioni e presentate all'ente pagatore, unitamente a documentazione in parte falsa, senza che il CAA effettuasse i necessari riscontri. In particolare, l'illecito discendeva dalle seguenti domande:

a) Per il 2015, Domanda Unica di Pagamento (d'ora innanzi DUP) n. 50267498793 del 7.7.2015, abbinata alla scheda di validazione n. 50361331502, in cui veniva dichiarato l'utilizzo di 366,97 ettari di terreno;

b) per il 2016, DUP n. 60265051585, datata 8.7.2016, abbinata alla scheda di validazione n. 60382162851 in cui veniva dichiarato l'utilizzo di 369,85 ettari di terreno.

La Procura attrice rilevava che il Liuzzo Scorpo aveva attestato che la Società conduceva una superficie agricola sufficiente ad ottenere l'erogazione dei contributi comunitari di cui però non aveva la giuridica disponibilità in quanto una parte rilevante dei terreni dichiarati (ha 162, 53 per il 2015 ed ha 143,67 per il 2016, corrispondenti rispettivamente al 44,28% ed al 38,84% del totale dichiarato) non erano stati mai concessi alla società; da ciò l'attore pubblico traeva che l'erogazione dei contributi fosse illecita in quanto riconducibile ad una "dichiarazione eccessiva intenzionale".

Nel dettaglio, le Forze dell'Ordine avevano verificato che, rispetto alla totalità delle superfici dichiarate, era stata indebitamente asserita la disponibilità dei seguenti terreni: -per l'anno 2015: a) terreni di proprietà dei sig.ri Sale, De Cicco Cunegonda, Lazzara, Faraci, Iraci, Motta e

Carcione (per complessivi ha 59,42) i quali, escussi a s.i.t., hanno confermato di non aver mai concesso alla Società o al sig. Liuzzo Scorpo la disponibilità dei terreni di loro proprietà; b) terreni di proprietà dei sig.ri Catalano e dei Sigg.ri Marino-Tranchina (ha 40,08) che hanno confermato di aver concesso al sig. Liuzzo Scorpo i terreni di loro proprietà mediante un "accordo sindacale" di cd. “pasci-pascolo” ossia con atto non ritenuto equivalente ad un titolo concessorio/autorizzatorio che ne certificasse la legittima conduzione; c) terreni di proprietà del Demanio della Regione Siciliana (ha 64,08), in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 — Ufficio Servizi per il Territorio di Messina, che risultano non essere stati mai concessi alla Nebrodi Allevamenti Società Cooperativa Agricola;

per l'anno 2016: a) terreni di proprietà dei sig.ri Sale, De Cicco Cunegonda, Lazzara, Faraci, Iraci, Motta e Carcione (ha 83,43) che hanno confermato di non aver mai concesso alla Società o al sig. Liuzzo Scorpo la disponibilità dei terreni di loro proprietà; b) terreni di proprietà del sig.ri Catalano e Marino Tranchina (ha 50,90) che hanno confermato di aver concesso al sig. Liuzzo Scorpo i terreni di loro proprietà mediante un "accordo sindacale" di c.d. “pasci-pascolo”; c) terreni di proprietà del Demanio della Regione Siciliana (ha 9,4), in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 — Ufficio Servizi per il Territorio di Messina, che dalla documentazione acquisita presso il citato dipartimento non risultano essere stati oggetto di concessione alla società richiedente.

2.2. In diritto, la Procura attrice rilevava la sussistenza della fattispecie di dichiarazione eccessiva intenzionale di cui all'art. 53 del reg. n. 796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del reg. 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del reg. n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita della totalità dei contributi. Al riguardo, la Procura regionale rendeva noto che l'AGEA aveva sospeso (con provvedimento prot. n. AGEA.54118 del 30/07/2021) l'erogazione dei contributi per gli anni 2017 e 2018, non oggetto del presente giudizio.

Il Requirente evidenziava inoltre il ruolo determinate avuto nella vicenda dal Costantini e dal Natoli, rispettivamente operatore e responsabile del CAA, i quali avrebbero agevolato la condotta del sig. Liuzzo Scorpo e della Società in quanto avrebbero omesso il dovuto accertamento circa la provenienza dei titoli e la legittimità del possesso dei terreni in capo ai richiedenti. Costoro, secondo la prospettazione dell'organo inquirente, avevano quindi disatteso gli obblighi di controllo e di verifica previsti dalla vigente normativa in capo ai CAA favorendo così l'illecito ottenimento dei contributi da parte della società con occultamento doloso del danno. In conclusione, l'imputazione per tutti i presunti responsabili veniva formulata a titolo di dolo con richiesta di condanna in via solidale.

2.3. Il Collegio, affermata la giurisdizione del giudice contabile sulla vicenda in esame, ritenute fondate le pretese del pubblico ministero formulate nei confronti della società agricola Nebrodi Allevamenti, del suo legale rappresentante Liuzzo Scorpo e del responsabile del CAA

Natoli Giuseppe, li ha condannati nei termini già illustrati ravvisando per tutti costoro una condotta di natura dolosa; la Sezione territoriale ha invece assolto il convenuto Costantini sul rilievo dell'insufficienza della prova circa la volontà di costui di concorrere con gli altri convenuti, anche soltanto nelle forme del dolo eventuale, al verificarsi del danno.

3.1. Con atto di gravame notificato alle controparti il 18.9.24 e depositato il successivo 23.9.24, ha proposto appello Natoli Giuseppe affidando le proprie doglianze a plurimi ed articolati motivi di appello, sintetizzabili come segue:

1) contestazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei CAA giacché, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti delle funzioni pubbliche delegate, trattandosi più correttamente di funzioni delegate al CAA dal privato richiedente la sovvenzione. Nel caso di specie, non viene in rilevo un pubblico servizio svolto dai CAA bensì un rapporto intercorrente tra privati sussumibile all'interno dello schema del contratto di mandato; da ciò discende che gli unici compiti spettanti ai CAA consistono nell'identificazione del richiedente, nell'accertamento dell'esistenza della documentazione relativa ai titoli di conduzione dichiarati e nell'inserimento della domanda al SIAN, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'impresa agricola istante;

2) nel merito, viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'appellante, unitamente a quella del soggetto percettore, per non avere effettuato alcuna verifica sulla reale

sussistenza dei titoli di conduzione dichiarati dal Liuzzo Scorpo, essendosi limitato a raccogliere i documenti depositati dal richiedente, abdicando così ai propri poteri/doveri. Ricostruita la disciplina che regolamenta l'attività dei CAA, a parere di parte appellante, deve escludersi che gli operatori e i responsabili dei Centri di assistenza abbiano potere certificativo e che siano investiti di responsabilità che vanno al di là del mero controllo formale dei documenti e delle dichiarazioni rese dagli imprenditori agricoli e del loro successivo inserimento al SIAN;

3) in collegamento con il punto precedente, la difesa del Natoli afferma che non vi sono norme che prescrivono il controllo dei CAA sulla veridicità dei titoli di conduzione in quanto la responsabilità di ciò che viene dichiarato ed allegato alle domande di contributo ricade unicamente sui richiedenti. Richiama, al riguardo, le indicazioni contenute nel cd. Manuale AGEA di verifica ai Centri autorizzati di assistenza agricola del 2018 depositato nel giudizio di primo grado.

Non è poi corretta la sentenza laddove si afferma che gli Organismi pagatori erogano i contributi sulla base dei controlli dei CAA poiché l'erogazione avviene unicamente sulla base della dichiarazione sottoscritta dal richiedente in ordine alla quale l'AGEA provvede ad effettuare i successivi controlli a mezzo dell'Agecontrol;

4) le tesi dell'appellante riceverebbero conferma dalla sentenza n. 3836 del 16/5/2022 del Consiglio di Stato che, nel decidere un ricorso promosso da AGREA (organismo pagatore per l'Emilia-Romagna) per il recupero di somme nei confronti di una impresa agricola che non

aveva correttamente sottoscritto le domande (con conseguente nullità delle stesse), ha espresso il principio che ai CAA non compete la funzione di verifica sostanziale dei presupposti per l'ottenimento dei contributi. Dell'eventuale danno erariale causato dall'impresa agricola che ha falsamente dichiarato il possesso dei requisiti per il conseguimento di contribuzioni pubbliche non può quindi essere chiamato a rispondere il responsabile o l'operatore del CAA, tanto meno a titolo di dolo;

5) non è corretta l'affermazione dell'avvenuta validazione delle DUP in questione a cura dell'appellante atteso che la validazione è connessa alla sottoscrizione del richiedente apposta sulla domanda; costui è il solo a rispondere della veridicità di quanto dichiarato circa l'esistenza di validi titoli di conduzione ai fini del conseguimento di contribuzioni pubbliche;

6) sotto questo versante, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sull'inesistenza e/o l'inidoneità dei titoli presentati dall'impresa richiedente non possono in alcun modo riferirsi all'appellante.

Conclusivamente, ritenendo insussistente alcun profilo di responsabilità a proprio carico e reputando non provato il requisito psicologico del dolo, il Natoli chiede la riforma della sentenza impugnata e la sua assoluzione da ogni addebito.

3.2. L'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 27.1.2025 per rilevare l'infondatezza delle tesi di parte appellante. Nel richiamare gli snodi motivazionali più significativi della sentenza

impugnata e i precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. All'odierna udienza di trattazione l'Avv. Letterio Arena, riportandosi agli atti difensivi, ha insistito per l'accoglimento dei motivi d'appello e ha depositato richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione degli artt. 58 e 74 del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013.

Il rappresentante dell'Ufficio di Procura generale ha ribadito le proprie difese ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

Non costituiti Liuzzo Scorpo Giuseppe, Costantini Massimo e la Nebrodi Allevamenti Soc.Coop.agricola.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2024 della locale Sezione territoriale nei confronti della Nebrodi Allevamenti Soc.Coop.agricola, di Liuzzo Scorpo Giuseppe e di Costantini Massimo, a costoro, infatti, la Procura regionale ha notificato la sentenza in data 24.6.24. I suddetti hanno inoltre ricevuto la notifica dell'appello proposto dal Natoli Giuseppe, il 18.9.24, e non hanno, a loro volta, proposto impugnazione né si sono costituiti.

2. In primo luogo, va affrontata la censura mossa dall'odierno appellante alla pronuncia dei giudici di prime cure con riguardo al profilo dell'affermata giurisdizione della Corte dei conti nella vicenda in esame.

Tale motivo di appello non può trovare accoglimento.

Sul punto, occorre infatti dare seguito all'ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 20434/2009, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017) a tenore del quale, qualora un privato (o anche l'amministratore di un ente) beneficiario di fondi pubblici incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, è responsabile del nocumento provocato all'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore) e deve quindi rispondere del danno arrecato all'erario davanti al giudice contabile (S.S.U.U. sent. n. 16505/2010).

Il giudice di legittimità ha altresì affermato che il rapporto di servizio può riscontrarsi anche nei confronti degli enti che partecipano, in forza di legge o convenzione, all'attività amministrativa, come avviene nel presente giudizio per i Centri di assistenza agricola (Cass., SS.UU., n. 5019/2010 e Cass. Sez. II, n. 21411/2021, ove vengono specificamente tratteggiate le funzioni e le connesse responsabilità dei CAA); la responsabilità amministrativa, in questi casi, non riguarda soltanto le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica che agisce per l'ente.

La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza contabile, in forza della normativa unionale e di quella nazionale in materia di sovvenzioni alle imprese agricole e dei compiti attribuiti ai Centri di assistenza agricola (come meglio si illustrerà in seguito), ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sui soggetti persone fisiche che, cooperando con l'impresa agricola richiedente, fungono da tramite per la percezione dei finanziamenti comunitari (*ex multis*, cfr. Corte dei conti, Sez. appello Sicilia, n. 103/A/2021, 28/A/2022, 140/A/2022, 23/A/2024).

3. Quanto al merito, parte appellante, con riguardo al capo della sentenza che ha affermato l'illecito conseguimento da parte della società cooperativa Nebrodi allevamenti delle contribuzioni agricole in parola, non ha espresso specifiche doglianze, essendosi limitato a proporre motivi di censura che, sotto plurime angolazioni, si incentrano sul ruolo attribuito dalla disciplina di settore ai CAA e sulle correlate responsabilità dei soggetti che ivi operano o che sono agli stessi preposti (cd. "responsabili").

Fermo restando quindi l'avvenuto l'accertamento dell'illecito riconducibile al soggetto percettore, su cui è intervenuto il giudicato, ciò di cui si duole l'odierno deducente è il proprio coinvolgimento

personale nella vicenda, ritenendo di non essere affatto responsabile dell'indebita appropriazione dei finanziamenti pubblici da parte della Nebrodi allevamenti e di non potere quindi rispondere del pregiudizio economico arrecato all'organismo pagatore.

3.1. Su tale versante, la difesa di parte appellante, nel corso dell'udienza di trattazione, ha richiesto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. per l'interpretazione degli artt. 58 e 74 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, "*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008* in relazione al seguente quesito "*se l'obbligo del controllo dei titoli riguardanti la disponibilità delle superfici aziendali indicate dai produttori agricoli nelle domande di aiuto, in base alla normativa comunitaria sopra specificata, è a carico degli Stati membri che compiono i controlli sulle domande di aiuto tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi indicati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto, ovvero se tale obbligo è a carico dei Centri che esercitano l'attività di assistenza agli agricoltori, istituiti dalle organizzazioni professionali agricole o da loro associazioni, da associazioni dei produttori agricoli e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi*".

Le disposizioni oggetto della richiesta di parte appellante riguardano, da un lato, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (art. 58) sotto

il profilo del sistema di gestione e controllo istituito dagli Stati membri, e, dall'altro, la verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni (art. 74) con riferimento ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto demandati agli organismi pagatori.

Orbene, va immediatamente rilevato che non sussistono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea poiché, a mente dell'art 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del menzionato Regolamento UE non sono affatto necessarie per decidere l'odierno gravame giacché oggetto delle doglianze dell'odierno deducente è esclusivamente la disciplina nazionale istitutiva dei Centri di assistenza agricola e le circolari esplicative emanate da AGEA; né, d'altra parte, i giudici di prime cure hanno fatto ricorso a tali norme per affermare la responsabilità dell'appellante per il danno procurato all'AGEA, sicché il quesito proposto non appare neppure pertinente in relazione alla sentenza impugnata e ai motivi di appello formulati.

Va pertanto respinta la domanda di rinvio pregiudiziale, stante l'insussistenza dell'obbligo per il giudice di ultima istanza di rimessione in presenza di questione non decisiva né pertinente (in termini, Corte di Giustizia Europea, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa c. Rete Ferroviaria Italiana Spa in Causa c- 561/19; id., sentenza del 6 ottobre 1982 - causa c-283/81 - Cilfit Srl + 1 contro Ministero della Sanità).

3.2. Ciò che sostanzialmente viene in rilevo nel presente giudizio, sulla base delle censure prospettate dal Natoli, è l'individuazione dell'esatta

perimetrazione delle funzioni demandate ai CAA dalla disciplina statale.

Al riguardo, va osservato che il quadro normativo di riferimento sotteso alla legittimazione dei CAA ad operare per conto di AGEA (d. lgs. n. 165/1999 recante norme su "*Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*") delinea in modo incontrovertibile l'esistenza di un rapporto di servizio tra i CAA e l'organismo pagatore.

I commi 1 e 3 dell'art. 3-*bis* del predetto decreto legislativo, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti contestati, disciplinano le funzioni dei Centri autorizzati di assistenza agricola mediante le seguenti disposizioni: "*1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa*

ai propri associati.

2. …omissis…

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni".

La disciplina dei CAA è stata poi integrata dal d.m. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*) il cui art. 2 (*Attività dei CAA*), al secondo comma, conferma che, nell'esercizio dei compiti indicati nel già illustrato art. 3-*bis* del d.lgs. 165/1999, il CAA ha la responsabilità: "*dell'identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati*".

Infine, a ciò si aggiunga che l'art. 25, co. 2, del D.l. del 19.2.2012, n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) ha

previsto che "*I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno pubblica fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento*".

Sulla scorta di tale disciplina, appare evidente che i CAA, non soltanto hanno il compito di assistere i richiedenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione al fine di essere ammessi ai benefici finanziari (comunitari, nazionali e regionali), ma, in primo luogo, hanno l'obbligo di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall'impresa agricola prima di immettere i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN ("*Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale*").

Nell'esercizio di tale attività, svolta nell'ambito di un formale rapporto concessorio di funzioni (che per legge fanno capo all'AGEA, concedente), il CAA svolge dunque funzioni di pubblico interesse ed è responsabile della corretta immissione dei dati al sistema informatico nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche. In altri termini, il controllo intestato ai Centri di assistenza agricola, capillarmente

presenti sul territorio, permette all'organismo pagatore di disporre di informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità.

In forza del rapporto di immedesimazione organica, di tutte le funzioni attinenti al rapporto concessorio rispondono i responsabili e gli operatori dei CAA, per come dianzi chiarito sulla base delle richiamate pronunzie della Corte di cassazione.

3.3. Relativamente alle doglianze espresse dall'appellante, incentrate sul rapporto di mandato e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3836 del 16/5/2022, non si reputano conducenti le argomentazioni difensive in quanto inidonee a prospettare un assetto delle responsabilità alternativo a quello chiaramente individuato dalle disposizioni in precedenza richiamate.

È infatti del tutto evidente che il mandato che l'impresa richiedente conferisce ai CAA ha unicamente la finalità di regolare i rapporti tra l'impresa agricola e il Centro di assistenza tramite il quale viene presentata la domanda di contribuzione mentre ciò che viene in rilievo nella vicenda in esame è la funzione che i CAA svolgono per conto dell'organismo pagatore e dunque il rapporto di servizio che li lega all'AGEA. In tale prospettiva, il danno di cui l'odierno appellante è stato ritenuto responsabile, in uno alla Nebrodi allevamenti, è strettamente connesso alla validazione dei dati delle DUP 2015 e 2016 eseguita dal Natoli, nella qualità di responsabile del CAA Confagricoltura Messina 001.

Inconferente appare altresì il richiamo alla sentenza del Consiglio di

Stato prodotta in giudizio, vertente su un caso di mancata sottoscrizione della domanda e di potere di rappresentanza conferito al Centro di assistenza, ove si affrontano, a margine, le questioni in ordine ai controlli di pertinenza dei CAA; nel caso in esame, il giudice amministrativo ha operato una distinzione tra i controlli (di carattere sostanziale) spettanti all'organismo pagatore e quelli (di carattere formale) attribuiti ai Centri autorizzati di assistenza agricola.

Sul punto, occorre ribadire che, nel caso di specie, l'assunto accusatorio della Procura regionale (che i giudici di prime cure hanno ritenuto condivisibile) non si riferiva ai controlli *in loco*, esclusivamente spettanti ad AGEA in base alla normativa di settore, bensì a quelle forme di controllo che le disposizioni illustrate al precedente par. 3.2. attribuiscono ai CAA, consistenti nella verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo della domanda.

3.4. Nello scrutinio della vicenda concreta oggetto dell'odierno gravame, va intanto osservato che il controllo della corrispondenza tra quanto dichiarato dall'impresa agricola e quanto dalla stessa documentato rientra certamente tra i compiti di verifica demandati ai CAA, trattandosi peraltro di un'attività di semplice ed immediata esecuzione in quanto dettagliatamente regolamentata dalle circolari AGEA.

All'interno dei Centri di assistenza, a livello organizzativo, la validazione dei dati inseriti dall'operatore del CAA viene opportunamente affidata ad un altro soggetto (il responsabile del Centro), dotato di apposite credenziali abilitate per tale operazione, al

fine di eseguire la doverosa verifica dell'esatta corrispondenza tra quanto acquisito al portale e la documentazione prodotta dall'impresa agricola richiedente prima dell'inoltro definitivo della DUP. Il descritto assetto organizzativo è infatti funzionale alla certificazione della consistenza aziendale dell'impresa agricola che scaturisce dall'inserimento al SIAN della domanda di aiuto a seguito della necessaria fase di validazione.

Che in tal modo vada configurata la responsabilità dei soggetti che operano per i suddetti Centri di assistenza si ricava anche dalla già richiamata pronuncia della Cass. Civile Sez. III n. 21411/2021 a tenore della quale "…*il Centro è responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché della conformità formale della documentazione stessa alla normativa comunitaria e nazionale applicabile*".

Orbene, nella descritta cornice ermeneutica, va a questo punto effettuato l'esame delle condotte concrete tenute dall'odierno appellante, onde accertare se costui abbia violato i doveri che su di lui incombevano nella trasmissione delle DUP in contestazione.

3.5. La società più volte menzionata aveva corredato le proprie istanze con diversi contratti di affitto, in apparenza regolari e debitamente registrati, successivamente rivelatisi falsi ad esito delle indagini condotte dalla Guardia di finanza. Tale circostanza è infatti emersa a seguito delle numerose escussioni a s.i.t. dei proprietari dei fondi, i quali hanno negato di avere concesso i propri terreni agricoli in

conduzione alla Nebrodi Allevamenti o a Liuzzo Scorpo Giuseppe.

Sul punto, questo Collegio reputa che il controllo intestato ai CAA sia di carattere formale e che esso consista nella verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, nel senso di accertarne la conformità alle disposizioni di settore, alle circolari e alle istruzioni operative emanate dall'AGEA. In questi termini, i CAA non possono e non devono accettare a corredo delle domande di aiuto documenti inidonei a dimostrare l'effettiva disponibilità giuridica dei fondi dichiarati da parte del richiedente; il controllo formale va, cioè, inteso come una doverosa verifica della completezza ed integrità del contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità, dal punto di vista giuridico, a supportare la richiesta di contributo.

Nella fattispecie, i contratti prodotti dalla Nebrodi Allevamenti erano formalmente idonei a tal fine, trattandosi di contratti di affitto di fondi rustici registrati e di durata compatibile con le annualità delle campagne agricole di riferimento. Non vi erano pertanto elementi che potessero indurre il Natoli a dubitare della genuinità del corredo documentale dell'impresa richiedente alla quale va dunque unicamente imputata la responsabilità dell'inesistenza dei presupposti per l'ottenimento del contributo.

3.6. L'ulteriore documentazione allegata alle domande di contributo era poi costituita da provvedimenti di concessione di terreni demaniali nei quali si dava espressamente atto che la concessione era ancora in corso di stipula e soggetta alle condizioni della corresponsione del canone, del deposito cauzionale nonché all'esito positivo dei controlli

della competente ASP e di quelli Antimafia.

Gli accertamenti condotti in sede di indagine presso i competenti uffici regionali hanno permesso di appurare che nei provvedimenti definitivi erano state poi espunte talune particelle di terreno ubicate nel Comune di Longi (fg. 23 p. 25 di ha. 7,23 e p. 26 di ha. 2,17; fg. 26, pp. 3, 15 e 18, rispettivamente per ha 2,70, 33,48 e 18,50) già inserite nelle domande di contributo e valorizzate ai fini dell'erogazione dei richiesti benefici economici.

A sua difesa l'appellante richiama le istruzioni operative AGEA del 2018 le quali consentono l'acquisizione di concessioni provvisorie di beni demaniali a determinate condizioni (sopralluogo dell'Ufficio tecnico erariale, parere della Commissione e determinazione del canone) purché corredate da dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente attestante l'esistenza della concessione con gli estremi dell'aggiudicazione.

Sul punto va intanto osservato che il manuale Agea del 2018 non può essere utilizzato nel caso in esame, in quanto successivo alle campagne agricole oggetto di esame concernenti le annualità 2015 e 2016 e tuttavia, dalla circolare Agea - ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, acquisita dalla Procura regionale con decreto del pubblico ministero del 26.9.23, si trae che *"…la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di un comune o comunità montana o altri enti pubblici è provata con dichiarazione del conduttore attestante la conduzione della superficie in questione; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA dell'ente pubblico concedente".*

Nel caso di specie, al fascicolo aziendale risultavano allegati (in quanto prodotti dalla cooperativa beneficiaria) gli atti di concessione provvisoria emessi dal competente ufficio del demanio regionale nei quali si dava anche atto dell'avvenuta corresponsione anticipata del canone a cura dell'impresa agricola beneficiaria.

Solo ad esito del riscontro eseguito dai militari della Guardia di finanza tra i provvedimenti contenuti nel fascicolo aziendale e quelli definitivi, acquisiti in sede di indagine presso l'Ufficio regionale per il territorio di Messina, emergeva una discrepanza riferita a talune particelle di terreno in agro di Longi, presenti nel provvedimento di concessione provvisoria ma non in quella definitiva.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio reputa che il responsabile del CAA, in presenza di formali provvedimenti della competente amministrazione regionale, seppure di natura provvisoria, non sia venuto meno ai suoi doveri giacché, in questo specifico caso, egli avrebbe anche potuto acquisire una semplice dichiarazione sostitutiva del conduttore recante gli elementi richiesti dal manuale Agea.

3.7. Per quanto invece concerne i contratti di pasci-pascolo oggetto di contestazione della Procura regionale, va considerato che l'accordo con i Sigg.ri Marino/Tranchina risale al 29.11.2016 e che quello con il Sig. Catalano Vincenzo reca la data del 28.11.2016 sicché entrambi sono successivi alla domanda di contributo della campagna agricola 2015 e anche a quella per la campagna 2016, la quale è stata inoltrata l'8.7.2016.

In adesione alle deduzioni di parte appellante, il relativo profilo di

responsabilità contestatogli dalla Procura regionale non appare pertanto fondato.

4. Per tutte le considerazioni dianzi svolte, il Collegio reputa quindi insussistente il profilo di responsabilità ascritto all'odierno appellante in ordine al nesso causale nella produzione del danno erariale in pregiudizio dell'organismo pagatore.

L'appello proposto da Natoli Giuseppe va pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante va dichiarato esente da ogni responsabilità.

5. Stante il definitivo proscioglimento nel merito dell'appellante, gli onorari e i diritti di difesa sono liquidati in suo favore ed a carico dell'AGEA, ex art. 31 c.g.c., nella misura di euro 3.500,00 (tremilaecinquecento,00), oltre Iva e c.p.a., come e se dovuti per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello proposto da Natoli Giuseppe e, in parziale riforma della sentenza n. 225/2024 della locale Sezione territoriale, lo assolve da ogni addebito;

- dispone a favore dell'appellante la liquidazione di onorari e diritti di difesa, a carico dell'AGEA, nella misura di euro 3.500,00 (tremilaecinquecento,00), oltre Iva e c.p.a., come e se dovuti per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio – 3

aprile 2025.

L’Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo,16/05/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(F.to digitalmente)